

COMUNE DI ARIELLI

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE «Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Aprile alle ore 20:50, nella IBRIDA, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CELLINI LUIGI	SI
BENARRIVATO CATIA	SI
CICOLINI AMEDEO	SI
DI PARDO MAURIZIO	SI
FEDELE CARLO	SI
MONACO MARIO	SI
ROMEO ANDREA	
SCIOLETTI LORIS	SI
MONACO MARIA TERESA	SI
CIPOLLONE FELICE	SI
SCORPIGLIONE ROBERTA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Prof. CELLINI LUIGI, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 10 Consiglieri sui tredici assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Sindacale N. 3 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Decreto Digitalizzazione Riunioni Organi Collegiali e Commissioni anche dell'apparato burocratico", la seduta del Consiglio Comunale si è tenuta in forma ibrida, in presenza e in videoconferenza.

Con la presenza in Sala Consiliare del Comune di Arielli dei seguenti consiglieri: CELLINI Luigi (Sindaco), CICOLINI Amedeo, FEDELE Carlo, DI PARDO Maurizio, MONACO Mario, MONACO Maria Teresa, SCORPIGLIONE Roberta, CIPOLLONE Felice;

Con la presenza in Videoconferenza di: BENARRIVATO Catia, SCIOLETTI Loris e la Segretaria Dott.ssa DE VIRGILIO Natalia Maria Carmela

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione e illustra quanto segue:

Il Sindaco riferisce che il nuovo regolamento riprende quanto stabilito nel precedente con l'integrazione dei nuovi riferimenti normativi;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

• l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2022, con la quale è stato approvato il PEF Soc. Ecolan spa, anno 2022, per la determinazione delle tariffe TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2022 esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies de del Decreto Legge n. 228 del 2021 (cd. Dl "Milleproroghe") recentemente convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno.

Lo stesso D.L. "Milleproroghe" all'art. 3, comma 5-sexiedecies, dispone la proroga al 30 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio, 2022-2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PRESO ATTO dell'illustrazione effettuata dal Sindaco di questo punto di cui all'ordine del giorno

Con la seguente votazione, resa nelle forme di Legge:

Presenti: 10; Assenti: 1; Favorevoli: 7; Contrari: 0; Astenuti: 3 (Monaco Maria Teresa, Scorpiglione Roberta e Felice Cipollone)

DELIBERA

- 1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente

dispositivo;

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, resi nelle forme di Legge:

Presenti: 10; Assenti: 1; Favorevoli: 7; Contrari: 0; Astenuti: 3 (Monaco Maria Teresa, Scorpiglione Roberta e Felice Cipollone)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente F.to Prof. CELLINI LUIGI Il Segretario Generale F.to Dott.ssa DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA

CERTIFICATO DI PUBBI Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data od gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n.	iern	a all'	Albo Pretorio	Online del Co	omune per
Arielli, lì					
				Il Segretario	Generale
F.to Dott.ssa I	DE V	VIRG	ILIO NATALI	IA MARIA C	ARMELA
CERTIFICATO DI ESEC	CUT	IVIT	A'		
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo gio comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.	orno	dalla	pubblicazion	e, ai sensi del	ll'art. 134,
Arielli, lì					
				Il Segretario	o Generale
F.to CARMELA) Do	tt.ssa	DE VIRGILIO	C	
Copia conforme all'originale.					
			Il Segretario	Comunale	
Dott.s CARMELA	sa	DE	VIRGILIO	NATALIA	MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 216

Il 03/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 10 del 28/04/2022 con oggetto: **APPROVAZIONE** «**Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA il 03/05/2022.